



Delibera della Giunta Regionale n. 5 del 23/01/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE DEL 9 AGOSTO 2012, N.26 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE DEL 6.9.2013 N.12 - ART.13 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE REGIONALE PER I CONCESSIONARI DEI CENTRI DI PRODUZIONE SELVAGGINA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che la Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. 6.9.2013, n. 12, all'art.13 intitolato – *Allevamenti privati* - stabilisce per:

- a. i titolari di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento – comma 1, lettera a), punto 1;
- b. i titolari di centri privati di produzione della selvaggina di tipo intensivo a scopo di ripopolamento – comma 1, lettera a), punto 2;
- c. i titolari di allevamenti a carattere industriale, sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale, composta da una quota fissa e da una parte variabile proporzionata al numero dei capi allevati – comma 1, lettera b), punto 2;

l'obbligo di pagare una tassa annuale, costituita da una quota in misura fissa di € 278,37 e da una quota variabile.

RILEVATO che la disposizione richiamata in premessa rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la quantificazione della quota variabile della tassa annuale, da aggiornare ogni 5 anni, che i titolari di allevamenti privati di specie cacciabili a scopo di ripopolamento, di cui al citato articolo 13, sono tenuti a versare.

CONSIDERATO che:

- a. il medesimo articolo stabilisce che la quota variabile è stabilita in misura proporzionale al numero dei capi allevati;
- b. negli allevamenti di volatili i capi prodotti risultano più numerosi che in quelli di mammiferi;

TENUTO CONTO che non esistono parametri ai quali ancorare la determinazione della quota variabile della tassa regionale di specie;

RITENUTO, pertanto, che la quota variabile della tassa in premessa come determinata nell'allegato alla presente deliberazione è ispirata ai seguenti principi:

- a. proporzionalità rispetto al numero dei capi allevati, distinguendo i valori per i volatili da quelli per i mammiferi;
- b. determinazione della quota variabile, secondo il criterio di proporzionalità di cui alla precedente lettera a., in misura tale che non sia superiore alla quota fissa.

DATO ATTO che:

- a. le due quote, quella fissa e quella variabile, sono complementari, di guisa che i titolari di allevamenti privati di specie cacciabili di cui all'art. 13 della l.r. n. 26/2012 sono tenuti ad effettuare, sul conto corrente regionale, un versamento unico, indicando il codice tariffa già definito per il tipo di concessione;
- b. la documentazione presente agli atti dell'U.O.D. competente per talune concessioni in essere, rilasciate ai sensi della previgente normativa, non riportano i dati, in termini di numero di capi allevabili e di documentazione tecnica, utili ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della L.R. 26/2012,;

RITENUTO di poter approvare l'allegato documento – Allegato 1 - con cui è stata determinata in attuazione della L. r. 9 agosto 2012, art.13, comma 1, la quota variabile della tassa sulle concessioni regionali relative ad allevamenti di fauna selvatica.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione - Allegato 1 - di attuazione della L.r. 9 agosto 2012, art. 13, comma 1, con cui è stata determinata la quota variabile della tassa sulle concessioni regionali relative ad allevamenti di fauna selvatica;
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità Operativa 08 - Pesca, Acquacoltura e Caccia - del Dipartimento 52 – Direzione 06 di porre in essere i provvedimenti consequenziali;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, a:
3.1 Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'UDCP –Segreteria di Giunta – Ufficio V –Bollettino Ufficiale – B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.